

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Lo sport e il non profit nella bozza di Legge di bilancio 2021***

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

## LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI CAPITALE E L'IMPRESA SOCIALE. OPPORTUNITÀ?

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

**Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri la bozza di Legge di bilancio per il 2021.**

Il testo contiene numerosi passaggi che incidono sulla vita degli **enti senza scopo di lucro** in generale, e sportivi in particolare.

Una prima previsione introduce **un esonero** “*in fase di prima applicazione della riforma del lavoro sportivo*” (chiaro il riferimento ai **decreti delegati** che dovranno essere emanati sulla base dei contenuti della **L. 86/2019**) che sembra preludere ad una sollecita approvazione della **riforma** medesima (che, al contrario, non risulta sia stata ancora formalmente approvata, **neanche in prima lettura** dal consiglio dei Ministri) **per gli anni 2021 e 2022** (anche qui, si ritiene, ipotizzando che la riforma possa effettivamente entrare **in vigore con il prossimo 1° gennaio**: sarà veramente così?) **dei versamenti contributivi a carico delle sportive nella misura del 60%, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.**

Non è chiaro se questo abbattimento sia anche sulla quota di contributi posti a carico dello **sportivo** o solo su quella che deve **versare il datore di lavoro.**

A fronte di questa apparente scelta verso l’uscita dalla disciplina fiscale sui compensi sportivi di cui all’**articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir**, in apparente controtendenza si ritrova **un’altra norma** che, invece, **estende alla società Sport e salute spa il diritto di poter corrispondere i compensi** disciplinati dalla norma appena citata.

Viene poi prevista **l’esclusione dalla formazione del reddito complessivo del 50% degli utili percepiti dagli enti non commerciali** (si evidenzia che non si parla di enti del terzo settore) **che esercitano attività di interesse generale espressamente elencate dalla norma.**

Ma la parte su cui si sta maggiormente discutendo appare essere, a seguito della procedura di infrazione n. 2008/2010 attivata dalla UE, **la riscrittura delle agevolazioni Iva per gli enti non**

**profit e, più specificatamente, per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona.**

Infatti, **per detti enti viene soppressa l'agevolazione oggi prevista dall'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), che prevede che non rientri nel campo di applicazione dell'Iva il corrispettivo specifico versato da associati e/o tesserati**, così come la cessione di pubblicazioni rivolte prevalentemente agli associati, e **le medesime attività vengono fatte rientrare nell'ambito delle prestazioni esenti ex [articolo 10](#) del medesimo decreto "a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette a Iva"**.

La novità appare di grande importanza in quanto imporrà praticamente a tutte le associazioni che svolgono prestazioni di servizi nei confronti degli associati di **aprire comunque una propria posizione Iva** e valutare quale sia l'inquadramento che i **medesimi proventi potranno avere ai fini dei Redditi**.

Per le sportive, che rimarranno tra le **poche realtà a poterla ancora applicare** successivamente alla definitiva entrata in vigore della riforma del terzo settore, dovrebbero trovare applicazione le disposizioni sulla defiscalizzazione di cui all'[articolo 148, comma 3, Tuir](#), ma per tutte le altre associazioni l'**imponibilità ai fini dei redditi** ne dovrebbe discendere **automaticamente**.

Questo significherà, sicuramente, l'ingresso nell'area degli **enti commerciali**, sia per quelli che rimarranno **fuori dal terzo settore** sia per quelli che invece **procederanno all'iscrizione al Runts** (con la possibile eccezione delle **associazioni di promozione sociale**, se e in quanto la UE ne approverà il regime di maggior favore per loro previsto).

**Rimane anche l'incognita di come questo "impatterà" sulle società sportive dilettantistiche**. Si potrà continuare ad interpretare il primo comma dell'[articolo 90 L. 289/02](#) (laddove si prevede che alle Ssd si applichino le norme previste per le Asd) come norma che consente alle Ssd di ritenere **applicabile anche a loro la nuova esenzione da Iva**? La domanda appare **pertinente e necessita di una precisa presa di posizione da parte della Amministrazione finanziaria**.

Va precisato che la nuova disciplina vincola ad una **interpretazione molto riduttiva della nuova fattispecie**. L'inserimento dell'inciso "**strettamente connesse**" con la pratica dello sport riduce ulteriormente il *panel* della tipologia di proventi che potranno rientrare in tale agevolazione (pensiamo, ad esempio, agli armadietti negli spogliatoi)

Vengono poi trasferiti all'**articolo 10** i **vincoli e i limiti già oggi previsti dagli ultimi commi dell'articolo 4** sui principi a cui debbono uniformarsi le associazioni per godere di tale esenzione, mantenendo sostanzialmente inalterato il loro **contenuto**.

In conclusione, viene previsto che si applichino, anche ai fini Iva, le disposizioni sulla **perdita della qualifica di ente non commerciale previste ai fini delle imposte sui redditi**.